

LEGGE REGIONALE

Istituzione di un nucleo guardie giurate particolari della Regione
Puglia



Legge regionale "Istituzione del nucleo guardie giurate particolari della Regione Puglia".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia istituisce il nucleo guardie giurate particolari, disciplinato dalle norme della presente legge.

Art. 2

Il nucleo assicura il servizio di portierato, custodia e vigilanza degli uffici centrali e periferici della Regione, nonché gli stabilimenti ed autoparchi regionali nei termini e con le modalità di cui al Regolamento regionale 29 dicembre 1976, n. 3; con provvedimento della Giunta regionale, può essere affittato, in via saltuaria, al nucleo l'esercizio di ogni altro compito che richiede particolari garanzie di sicurezza per persone o cose, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione statale vigente.

Art. 3

Per gli effetti di cui all'articolo precedente, il nucleo si articola nelle seguenti unità operative :

- portierato;
- custodia;
- vigilanza.

La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti, determina l'organico del personale addetto a ciascuna unità operativa nell'ambito dell'organico complessivo di 60 unità del nucleo guardie giurate particolari.



Art. 4

Il personale del nucleo assegnato all'unità operativa di custodia ha diritto all'alloggio di servizio.

Per gli uffici periferici, il personale può essere autorizzato ad assicurare contemporaneamente il servizio di portierato e custodia e in tal caso ha diritto all'alloggio di cui al precedente comma.

Art. 5

Il personale costituente il nucleo di guardie giurate particolari deve avere la qualifica di guardia giurata particolare secondo le disposizioni stabilite dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n.733 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 16.5.1940, n. 635; le spese relative al rilascio o al rinnovo del decreto prefettizio di approvazione, nonché quelle del vestiario e di armamento sono a carico dell'amministrazione regionale.

Il personale da assumere per concorso deve aver assolto il servizio di leva, ed, a parità di condizioni, sarà data preferenza a chi ha prestato servizio nell'arma dei carabinieri, nella pubblica sicurezza e nella guardia di Finanza.

Art. 6

L'inserimento nell'organico del nucleo guardie giurate particolari, distintamente per ciascuna unità operativa, avviene con istanza scritta del personale regionale del II livello.

La domanda di cui al precedente comma, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di assenza o di insufficienza di richieste rispetto all'organico, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, mediante pubblici concorsi.

Per gli anni successivi, in caso di vacanza dei rispettivi organici, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta re



gionale, prima di procedere all'reclutamento mediante pubblico concorso, deve invitare il personale di ruolo regionale appartenente al II livello a presentare domanda per essere impiegato nel suddetto nucleo.

Art. 7

L'onere presunto riveniente dalla applicazione della presente legge relativo al 1979, ammontante a L. 160.000.000=, trova copertura sul cap. 39 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali, L.R. numero 18 del 25.3.74 ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 18.7.74" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con legge regionale n. 31 del 6.6.79.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone



E' estratto del verbale della seduta del 25 luglio '79
ed e conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone

Consiglio Regionale della Puglia



COPIA CONFORME
(G. Silvana Vernola)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO

N. 7068/20202

Bari, 27 AGO. 1979

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(LATILLA)

Il m